

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| - Dott. Giuseppe Marziale,         | Presidente   |
| - Avv. Bruno De Carolis            | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Gustavo Olivieri      | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore |
| - Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi  | Membro supplente designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (Estensore)           |

nella seduta del 20 aprile 2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

1.1 In data 05.06.09 il ricorrente ha tratto un assegno sul conto detenuto presso la società resistente per pagare una fornitura di merci; trattandosi di conto corrente "raramente utilizzato (dal ricorrente) nell'ambito dei rapporti commerciali" e poiché il beneficiario avrebbe "tardato ad incassarlo", al momento della presentazione del titolo "il conto presentava un saldo insufficiente a coprire l'importo dell'assegno", che pertanto è risultato non pagato.

1.2 Il ricorrente provvedeva allora a rimediare a tale inconveniente traendo a favore del fornitore un assegno dello stesso importo ma sul conto detenuto presso altro intermediario

1.3 La resistente, addebitava al ricorrente 15,00 Euro di commissioni con valuta 10.06.09, senza comunicare nulla al riguardo.

1.4 Nelle more, il ricorrente riceveva da parte di altro intermediario comunicazione dell'avvenuto blocco della carta di pagamento, senza ulteriori spiegazioni.



1.5 In data 25.08.2009, il ricorrente – recatosi personalmente presso la Banca d'Italia – veniva a conoscenza “di essere stato iscritto (dall'intermediario) alla CAI segmento CAPRI in data 19/08/09”.

1.6 Con raccomandata a.r. del 5.11.09 – che faceva seguito ad analoghe comunicazioni via fax del 25.08.09 e del 30.10.09 – il ricorrente contestava all'intermediario l'iscrizione del suo nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), effettuata a seguito del mancato pagamento di un assegno per mancanza di provvista; in particolare, il cliente lamentava che l'iscrizione sarebbe avvenuta in assenza del preavviso di revoca *ex art. 9-bis* l. 386/90, ai sensi del quale: “1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell'archivio di cui all'articolo 10-*bis* e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.

2. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente a norma dell'articolo 9-ter entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

5. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine indicato nel comma 2, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni [Euro 10.329,14] per ogni assegno”.

1.7 Con ricorso all'ABF ricevuto in data 21.12.2009, il ricorrente, nel contestare il mancato ricevimento del citato preavviso di revoca, chiedeva “l'immediata cancellazione del suo nominativo in CAI” ed “il ristoro dei danni materiali e morali subiti e subendi, inerenti le gravi difficoltà di svolgimento della sua attività professionale e della sua vita di relazione, quantificabili in 90.000 Euro, più le spese sopra elencate, per ulteriori 400, 70 Euro”.

1.8 Si costituiva il resistente evidenziando eccependo:

- di aver inviato la lettera di preavviso di revoca con raccomandata a.r. n. 60475927423-0 e che “detta comunicazione, inviata (...) presso il domicilio eletto dal ricorrente ai sensi di legge, non veniva consegnata per assenza del destinatario”.
- che in data 19.06.09 sarebbe stato lasciato al destinatario “relativo avviso (mod. 26) per il ritiro presso l'ufficio postale di recapito entro il termine di 30 giorni”, e “successivamente, non essendo stato curato il ritiro”, la comunicazione sarebbe stata restituita per compiuta giacenza all'intermediario.
- che ai sensi dell'art. 9-*bis*, comma 4, l. 386/90, “la comunicazione si ha per effettuata ove consti l'impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto”.

- che “a seguito del ricevimento di un fax con richiesta di cancellazione (da parte del ricorrente)”, lo stesso sarebbe stato contattato e, “in un successivo incontro”, gli sarebbe stata illustrata la dinamica della vicenda, “con ampie spiegazioni sui motivi per cui (l’intermediario) aveva proceduto correttamente alla segnalazione”.

## DIRITTO

2.1 Non può non essere preliminarmente osservato come l’intermediario si sia limitato a produrre la copia del testo della raccomandata contenente il preavviso e la relativa “tracciatura”, da cui risulterebbe il tentato recapito e la consegna al domicilio del relativo avviso di giacenza ma non ha prodotto l’avviso di ricevimento sul quale si sarebbe dovuta effettuare l’annotazione attestante che il ricorrente non era stato rinvenuto e la conseguente “compiuta giacenza”.

2.2 Orbene, questo Collegio ben conosce la giurisprudenza di legittimità a mente della quale “la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione attestata dall’ufficio postale – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso e tale presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova contrari” (così Cass. 24 luglio 2007, n. 16327; conformi: Cass. 13 aprile 2006, n. 8649; Cass. 25 settembre 2006, n. 20784) ma non ritiene di doverne condividere l’orientamento.

Innanzitutto, in quanto il presupposto esplicito che sta a base dell’ipotesi ricostruttiva è smentito per fatto notorio ex art. 115, secondo comma, c.p.c.. Non ritiene, infatti, questo Collegio doversi dilungare relativamente alla assunta “regolarità del servizio postale”, regolarità che costituisce l’architrave dell’iter logico delle sentenze richiamate e che sottintende la circostanza che normalmente il servizio postale recapita con tempestività e senza difetto i plichi allo stesso consegnati, il che è – appunto – notoriamente non rispondente al vero.

In secondo luogo, la gravità degli effetti della mancata comunicazione delle conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria a seguito di emissione di assegno senza provvista, porta a dover equiparare la comunicazione in parola, quanto agli effetti e allora alla disciplina, alla notificazione degli atti tramite posta, dovendosi allora condividere il differente orientamento giurisprudenziale di legittimità ai sensi del quale “Nella notificazione a mezzo posta, l’ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l’atto al destinatario o alle persone abilitate a riceverlo in sua vece, per temporanea assenza del primo e mancanza, inidoneità o assenza dei secondi, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982, di rilasciare al notificando l’avviso di deposito del piego presso l’ufficio postale e di provvedere, effettuato tale deposito, alla compilazione dell’avviso di ricevimento che deve contenere la menzione delle formalità eseguite, del deposito e dei motivi che l’hanno determinate, e, infine, alla restituzione del piego e dell’avviso al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza. La notificazione secondo tali formalità postula il previo accertamento sia della temporanea assenza del destinatario sia della mancanza o dell’assenza delle altre persone abilitate a ricevere il piego e l’omessa attestazione circa la sussistenza dell’uno o dell’altro di tali presupposti impedisce la verifica dell’effettiva presenza delle condizioni di legge e non consente all’atto di raggiungere il suo scopo. Ne consegue che, in caso di omessa certificazione sull’avviso



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di ricevimento della mancanza o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica é nulla. (...)" (Cass. 10 ottobre 2008, n. 25031; conformi: Cass. 16.02.2007, n. 3642 ; Cass. 4.04.2006, n. 7815; Cass. 09.01.2004, n. 113; Cass. 10.08.2001, n. 11015; Cass. 11.10.1999, n. 11371; Cass. 5.10.2000, n. 13285).

In tale differente prospettiva, e venendo alla fattispecie in esame, la mancanza assoluta della ricevuta di ritorno rende impossibile la verifica non tanto della regolarità della comunicazione quanto della sussistenza stessa di una comunicazione, non potendo allora considerare come assolto l'onere relativo.

2.5 Sotto il profilo del risarcimento del danno, il Collegio rileva la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio per quanto concerne l'assunto danno patrimoniale ma evidenzia come l'iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria comporti – di per sé – un pregiudizio all'immagine e alla reputazione commerciale del soggetto segnalato e ciò indipendentemente dagli ulteriori riflessi di carattere patrimoniale.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso e, per gli effetti, dispone che l'intermediario si attivi al fine di ottenere la cancellazione della segnalazione relativa al ricorrente. Dispone, inoltre, che l'intermediario corrisponda al ricorrente medesimo, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 5.000,00, comprensiva di interessi e rivalutazione.**

**Il Collegio dispone, infine, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE